

n. 1/1

↑ Risultati 🔍 Nuova ricerca

CORRELAZIONI

Codici (5)

Repertorio (2)

Salva Archivia Stampa Annota

A A A

Cass. civ. Sez. lavoro, 02-02-1991, n. 1032

Fatto Diritto P.Q.M.

AGENZIA (CONTRATTO DI)

DANNI IN MATERIA CIVILE E PENALE

LAVORO (CONTRATTO COLLETTIVO DI)

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Dott. Cesare RUPERTO Presidente

" Giovanni MICALI Consigliere

" Salvatore NARDINO Rel. "

" Vincenzo TREZZA "

" Salvatore SENESE "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto

da

SQUILLACE CARMELO, elettivamente domiciliato in Roma, via Cola di Rienzo, 149 presso l'avv. Rosalba Grano che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Gualtiero Timossi, giusta procura speciale a margine del ricorso;

Ricorrente

contro

S.R.L. - C.R.E.A.; in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, V.le delle Milizie, 19 presso l'avv. Ornella Manfredini, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Rovai, giusta procura speciale a margine del controricorso;

Controricorrente

per l'annullamento della sentenza del tribunale di Arezzo in data 24/4/87 depositata il 2/6/87 (R.G. n. 1382/86);

udita nella pubblica udienza tenutasi il giorno 20 gennaio 1989 la relazione della causa svolta dal Cons. Rel. Dott. Salvatore Nardino;

udito il P.M. nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Italo Visalli che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con ricorso al pretore di Montevarchi in data 20 settembre 1985 Carmelo Squillace esponeva:

- di avere svolto dal 1978 attività di agente di commercio per conto della ditta C.R.E.A. s.r.l., produttrice di capi di abbigliamento;

- che con lettera del 27 marzo 1984 la predetta società gli aveva comunicato di volere recedere dal contratto, dandogli il prescritto preavviso di mesi quattro, decorrente dal 1° aprile;

- che la stessa preponente non gli aveva, però, inviato il campionario, consegnato agli altri agenti il 2 giugno 1984, e con lettera del 20 giugno 1984 aveva dichiarato di ritenere risolto il rapporto fin dal 1° giugno, corrispondendogli l'indennità sostitutiva del preavviso per i mesi di giugno e luglio;

- che, a sua insaputa, la C.R.E.A aveva informato i clienti, con lettera circolare del 14 maggio 1984, di avere sostituito esso Squillace con altro agente. Tanto premesso, il ricorrente chiedeva al Pretore adito di condannare la ditta convenuta al pagamento di varie somme per residua indennità sostitutiva del preavviso, risarcimento dei danni derivati dall'intempestivo invio dell'anzidetta circolare, indennità suppletiva di clientela, indennità di risoluzione del rapporto, provvigioni non corrisposte (anche sulla "differenza tra merce ordinata e consegnata"), indennità maneggio di denaro.

La soc. C.R.E.A., costituitasi in giudizio, contestava le avverse pretese, chiedendone il rigetto.

Istruita la causa, il Pretore di Montevarchi, con sentenza pronunciata il 6 maggio 1986, rigettava il ricorso. E tale decisione veniva confermata dal tribunale di Arezzo, il quale, con sentenza in data 24/4 - 2/6/1987, respingeva l'appello proposto dallo Squillace, con compensazione delle spese, sulla base delle seguenti considerazioni:

- legittimamente la società aveva sostituito al preavviso il pagamento di una indennità per i due mesi residui, ciò essendo consentito, anche dopo l'inizio del periodo di preavviso, dall'art. 9 dell'A.E.C. 19/12/1979.

- Doveva escludersi l'asserita malafede della C.R.E.A. nella cessazione anticipata del rapporto, essendo credibile che essa, in occasione del mancato invio del campionario, avesse "comunicato verbalmente (all'agente) quanto poi

contenuto nella lettera" del 20 giugno 1984, cioè che intendeva risolvere definitivamente il contratto alla data del 1° giugno.

- Non spettava allo Squillace alcun risarcimento in relazione all'addebito, mosso alla società, di avere inviato ai clienti la circolare in data 14 maggio 1984, non essendo "prospettabile alcuna condotta illecita" e mancando comunque "ogni prova del preteso danno".

- L'agente non aveva diritto alle provvigioni, e neppure ad integrazione dell'indennità suppletiva di clientela, per gli affari da lui promossi ed eseguiti solo parzialmente dalla società, essendo libero il preponente di non accettare l'affare proposto dall'agente e spettando a quest'ultimo il compenso solo per i contratti andati a buon fine, salvo che lo stesso agente non provi che l'inesecuzione è dipesa da causa imputabile al preponente (prova che nella fattispecie non era stata fornita). Non era, peraltro, consentito, a distanza di oltre un anno dalla cessazione del rapporto, contestare i conteggi predisposti dalla C.R.E.A., perché la disciplina collettiva prescrive che le contestazioni dei conti relativi alle provvigioni possono essere sollevate "entro sessanta giorni dal ricevimento del conto" e che, in difetto, "questo s'intende approvato".

- Andavano, di conseguenza, respinti tutti i motivi di gravame afferenti a domande fondate sul "principio della differenza tra ordinato e consegnato".

- Non poteva allo Squillace neppure la richiesta indennità di maneggio denaro di cui all'art. 6 dell'A.E.C. del 1979, avendo le parti espressamente convenuto che eventuali incarichi di riscossione, conferiti "caso per caso", non avrebbero dato diritto "ad un particolare compenso neppure a titolo di rimborso spese".

- Era, infine, infondata, anche la pretesa relativa al pagamento di somma asseritamente non versata dalla C.R.E.A. al F.I.R.R., essendovi contraddizione tra la richiesta formulata a tal riguardo in prime cure e quella dedotta in appello ed essendo comunque errato il calcolo del ricorrente, per avere il medesimo determinato l'importo dei contributi in base ad una percentuale fissa del 4%, mentre le tabelle allegate all'A.E.C. del 1979 prevedono, in caso di contratto di agenzia non in esclusiva, percentuali variabili e decrescenti sulle quote delle provvigioni.

Per la cassazione della suindicata sentenza Carmelo Squillace ha proposto ricorso a questa Corte, deducendo sette motivi di censura, illustrati con memoria;

La soc. C.R.E.A. ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente, denunciando "violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all'art. 1372, all'art. 9 A.E.C. 19/12/1979 ed [all'art. 1375 cod. civ.](#) nonché.... vizio logico nell'esame di un punto di fatto con riferimento anche [all'art. 2729 cod. civ.](#)", sostiene che, secondo il "meccanismo" predisposto dalla contrattazione collettiva in tema di recesso (art. 9 A.E.C. del 1979 cit.), il contraente che abbia esercitato la facoltà di recedere dal contratto, dando il preavviso per il periodo stabilito dal suddetto Accordo, "non può più interrompere il rapporto nel corso del preavviso stesso pagando solo la quota che residuerebbe di preavviso ancora da svolgere". La contraria opinione del tribunale condurrebbe, secondo lo Squillace, alla illegittima conseguenza di privare l'agente destinatario del recesso della possibilità di valutare adeguatamente la convenienza di prestare la propria attività nel periodo di preavviso indicato dal preponente o di rinunciare in tutto o in parte al preavviso stesso nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso.

Assume ancora il ricorrente che il giudice di appello avrebbe erroneamente escluso la violazione, da parte della C.R.E.A., del principio di buona fede di cui [all'art. 1375 cod. civ.](#), per avere la società ommesso di inviargli il campionario (consegnato invece a tutti gli altri agenti), mentre il rapporto era ancora in corso, senza comunicargli tempestivamente l'intenzione di far cessare il rapporto stesso prima della scadenza del periodo di preavviso.

Si duole, infine, lo Squillace che il Tribunale, in contrasto con i principi che regolano la prova per presunzioni, abbia ritenuto che la ditta preponente, per il sol fatto di aver pagato l'indennità sostitutiva del residuo preavviso dal 1° giugno 1984, avesse informato verbalmente l'agente, fin dai primi di giugno, di quanto avrebbe poi formato oggetto della cennata comunicazione scritta del 20 giugno 1984.

Il motivo è fondato.

La sentenza impugnata indugia nella esposizione di principi pacifici sulla natura ed efficacia del recesso unilaterale, ma non coglie la sostanza del problema sottoposto all'esame del giudice di appello; se cioè nel contratto di agenzia, ferma la facoltà di ciascuna delle parti di recedere dal contratto a tempo indeterminato, dando il prescritto preavviso alla controparte o corrispondendo l'indennità sostitutiva ([art. 1750 cod. civ.](#), art. 8 A.E.C. erga omnes 20/6/1956 per il settore industriale, art. 9 A.E.C. 19/12/1979, invocato nella fattispecie), sia consentito alla parte recedente con preavviso di far cessare il rapporto e di esonerare la parte receduta dalle ulteriori prestazioni prima della scadenza del periodo di preavviso, quale risulta dalla comunicazione di recesso, pagando l'indennità sostitutiva per il residuo periodo "non lavorato".

Il tribunale di Arezzo ha dato risposta insoddisfacente e contraddittoria alla suddetta questione, facendo riferimento a decisioni di questa Suprema Corte impropriamente richiamate (Cass. 7/10/1975 n. 3190 e 15/6/1968 n. 1926). Dalla prima delle citate pronunce potrebbero, infatti, trarsi argomenti non già a sostegno della soluzione accolta dal giudice di appello, ma - semmai - a favore della soluzione opposta, affermandosi in essa che, se "una delle parti abbia dato il..... preavviso" (per il periodo di quattro mesi, stabilito dall'art. 8 dell'A.E.C. del 1956) "il rapporto, per effetto di tale manifestazione di volontà, si estingue alla scadenza del termine sopraindicato", ove la controparte (la ditta preponente nella fattispecie decisa) non si sia avvalsa della facoltà, prevista dall'ultimo comma dello stesso art. 8, di rinunciare al preavviso "lavorato" nel momento in cui..... ha ricevuto la comunicazione del recesso da parte dell'agente". Né può essere di ausilio alla tesi del tribunale la sentenza n. 1925 (non 1926) del 1968, perché, a parte l'opinabilità del principio in essa statuito (secondo cui il datore di lavoro potrebbe legittimamente "interrompere" il periodo di preavviso dato al dipendente, pagandogli la restituzione "per il rimanente periodo in cui la prestazione lavorativa si sarebbe dovuta eseguire"), la suddetta pronuncia fu resa in relazione ad un rapporto di lavoro subordinato dirigenziale e - ciò che più conta - in base all'accertamento di fatto che l'anticipata risoluzione del rapporto rispetto alla scadenza del periodo di preavviso non aveva cagionato alcun pregiudizio economico al lavoratore, il quale null'altro avrebbe potuto pretendere, se avesse continuato a prestare la propria opera, all'infuori dello stipendio pattuito ed aveva inoltre ricevuto una indennità di anzianità "calcolata fino alla scadenza" dell'intero preavviso previsto dal contratto.

E' evidentemente sfuggito al giudice del merito che i principi affermati in tema di recesso ad nutum nel rapporto di lavoro subordinato ([art. 2118 cod. civ.](#)) non sono automaticamente trasferibili al rapporto di agenzia commerciale (cfr. cit. sent. n. 3190/75), avuto anche riguardo alla particolare disciplina dell'istituto nella contrattazione collettiva del settore ed all'evoluzione della medesima; né ha considerato lo stesso giudice che, diversamente dal caso deciso con la sentenza n. 1925/68, nella presente fattispecie lo Squillace aveva dedotto, a sostegno della propria pretesa risarcitoria, che il danno conseguente alla "interruzione" del periodo di preavviso, ad iniziativa unilaterale della ditta preponente, non risultava adeguatamente riparato con il pagamento della sola parte dell'indennità sostitutiva corrispondente al periodo residuo "non lavorato" (due mesi), giacché proprio in quest'ultimo periodo egli avrebbe raccolto i frutti del lavoro anche in precedenza svolto, presentando ai clienti il campionario dei prodotti della soc. CREA (produttrice di capi di abbigliamento) e ricevendone le ordinazioni, sulle quali avrebbe maturato il diritto alle provvigioni.

Il Tribunale ha, insomma, ommesso di verificare, alla luce delle specifiche disposizioni di legge e degli Accordi

Economici Collettivi che regolano i rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale (pacificamente applicabili ad rapporto controverso) ed in relazione alle concrete circostanze dedotte dalle parti, se i principi di diritto enunciati nella predetta pronuncia di questa Suprema Corte (ed acriticamente applicati al caso in esame) fossero realmente idonei a dare adeguato sostegno giuridico alla decisione adottata.

Se tale doverosa indagine avessero compiuto, i giudici di Arezzo sarebbero giunti a diversa conclusione.

Secondo il sistema delineato [dall'art. 1750 cod. civ.](#) e dalle clausole della contrattazione collettiva (per il settore industriale) in esso richiamate, la parte recedente dal contratto di agenzia a tempo indeterminato ha l'obbligo di dare alla controparte il preavviso (di durata non inferiore a quattro mesi): e l'adempimento di siffatto obbligo comporta, per concorde opinioni della dottrina e della giurisprudenza, che il rapporto si protragga per l'intera durata del preavviso, ferme restando le reciproche obbligazioni dedotte in contratto, e si estingua alla scadenza del relativo periodo.

Il recedente ha, peraltro, la facoltà di "esonerare senz'altro..... dalla prestazione, l'altro contraente, corrispondendogli, "in sostituzione del preavviso, una somma pari a tanti dodicesimi delle provvigioni liquidate nell'anno precedente quanti sono i mesi di preavviso spettanti all'agente o rappresentante o una somma a questa proporzionale in caso di esonero da una parte del preavviso" (art. 8 A.E.C. 20/6/1956 reso efficace erga omnes con [D.P.R. n. 145 del 1961](#), art. 8 A.E.C. 2/8/1965, art. 8 A.E.C. 30/6/1969, art. 8 A.E.C. 18/12/1974, art. 9 A.E.C. 19/12/1979).

Fino all'Accordo collettivo del 1969, in caso di recesso da parte dell'agente, era consentito alla sola "ditta" (cioè al preponente) rinunciare al preavviso, così determinando la cessazione immediata del rapporto.

Tale facoltà venne poi estesa all'agente con l'A.E.C. del 1974, il cui art. 8 - ult. com. così dispone: "La parte che ha ricevuto la comunicazione di recesso può rinunciare in tutto o in parte al preavviso, senza obbligo di corrispondere l'indennità sostitutiva, entro trenta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione".

Identica formula risulta adottata nell'art. 9 penult. comma del successivo A.E.C. del 19 dicembre 1979.

Ad avviso della Corte, l'assetto degli interessi così realizzato in sede collettiva comporta che la scelta, da parte del recedente, di dare il preavviso o di "esonerare" il receduto dalle prestazioni per l'intero periodo del preavviso (o per una parte di esso), pagando l'indennità sostitutiva, debba essere compiuta al momento della comunicazione del recesso e non possa essere modificata nel corso del preavviso "lavorato" se non con l'accordo (anche implicito) della controparte: ciò risponde innanzi tutto all'esigenza che il receduto, a tutela del quale è predisposto l'istituto del preavviso, sia posto in grado di conoscere preventivamente e con certezza il momento in cui si verificherà in concreto la risoluzione del rapporto; ed in secondo luogo l'immutabilità della scelta del recedente è necessariamente correlata alla facoltà di "rinuncia" totale e parziale al preavviso, ora prevista anche a favore dell'agente (ovviamente nei casi - come quello di specie - in cui siano applicabili al rapporto controverso gli accordi collettivi di diritto comune), proprio al fine di consentire alla parte receduta di valutare in anticipo la convenienza di protrarre l'esecuzione del contratto fino alla scadenza del periodo di preavviso indicato nella comunicazione di recesso ovvero di esercitare l'anzidetta facoltà di rinuncia (così liberandosi dalle obbligazioni contrattuali) entro il termine di trenta giorni, trascorso il quale anche il receduto resta vincolato alla determinazione assunta dalla controparte all'atto della suindicata comunicazione e non può far cessare unilateralmente il rapporto, sia pur pagando parte dell'indennità sostitutiva, prima che il periodo di preavviso sia interamente decorso.

Tale conclusione, peraltro, è l'unica computabile con i precetti di correttezza e buona fede sanciti dagli [artt. 1375 e 1175 cod. civ.](#), ai quali ciascuno dei contraenti deve conformare la propria condotta e che, applicati al recesso ad nutum dal contratto di agenzia, pongono all'esercizio di poteri e facoltà, pur legittimi, un insuperabile limite costituito dall'affidamento della controparte nel rispetto della modalità e del termine di efficacia del recesso, risultanti dalla relativa dichiarazione, in base ai quali il receduto ha operato la scelta di compiere il preavviso "lavorato" anziché rinunciare ad esso.

Alla stregua dei suesposti principi è ravvisabile nella sentenza impugnata un duplice errore:

a) per avere il giudice d'appello ritenuto, per contrasto con la disciplina legale e con quella collettiva (richiamata [dall'art. 1750 cod. civ.](#)) del recesso dal contratto di agenzia, che il recedente, dopo aver dato alla controparte il prescritto preavviso, possa a suo arbitrio "interrompere" il relativo periodo e far cessare il rapporto in qualsiasi momento, prima della scadenza del termine indicato nella comunicazione di recesso, con il solo obbligo di pagare al receduto l'indennità sostitutiva corrispondente al periodo residuo "non lavorato";

b) per avere inoltre escluso la violazione, da parte della ditta C.R.E.A., del principio di buona fede senza un'approfondita indagine sulle peculiarità del rapporto in questione e senza adeguata motivazione circa le ragioni del comportamento della suddetta società, la quale, dopo avere utilizzato il lavoro dell'agente per i contratti con la clientela nei primi due mesi del periodo di preavviso (decorrente dal 1° aprile 1984), aveva informato la clientela stessa, fin dal 14 maggio 1984, di aver sostituito lo Squillace con altro agente, aveva poi ommesso di inviare al medesimo il campionario (consegnato agli altri agenti il 2 giugno 1984) così impedendogli di fatto di svolgere la propria attività, ed aveva infine "interrotto" retroattivamente il rapporto, con effetto dal 1° giugno 1984, dandone comunicazione all'agente mediante lettera del 20 giugno 1984 e corrispondendogli l'indennità sostitutiva del preavviso corrispondente ai due mesi residui.

Va precisato, riguardo al rilievo sub b), che il tribunale, dopo avere sbrigativamente definito "extragiuridico" il suindicato comportamento della C.R.E.A., si è limitato ad affermare che la società preponente non poteva considerarsi "in mala fede", essendo "credibile" che avesse reso dedotto lo Squillace della propria intenzione di risolvere anticipatamente al rapporto in occasione del "mancato invio" del campionario, ma la sentenza non indica alcun concreto elemento a sostegno di tale asserzione (peraltro palesemente inconferente, alla stregua di quanto si è detto) né dedica il minimo cenno all'assunto dello Squillace secondo cui il pregiudizio economico da lui subito sarebbe superiore all'importo dell'indennità corrispostagli per i mesi di giugno e luglio, perché proprio in questo periodo egli avrebbe realizzato la maggior parte delle provvigioni mediante l'esibizione del campionario ai clienti della sua zona e la raccolta delle ordinazioni.

Nei limiti che risultano dalle precedenti considerazioni il primo motivo del ricorso merita accoglimento, imponendosi un nuovo giudizio per la corretta applicazione alla presente fattispecie degli enunciati principi giuridici e per un più approfondito esame della questione sub b) nonché per l'accertamento della fondatezza - anche nel "quantum" - della pretesa risarcitoria dello Squillace, il quale ha indicato, come parametro per la liquidazione del danno subito, l'importo corrispondente all'indennità sostitutiva per un periodo "intero" di preavviso.

Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando "violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli [artt. 1375 e 1226 cod. civ.](#)" (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), addebita al tribunale di avere erroneamente escluso l'illiceità del comportamento della C.R.E.A., concretandosi nell'invio ai clienti di una lettera circolare in data 14 maggio 1984, con la quale li si informava che lo Squillace (del tutto inconsapevole di tale iniziativa) avrebbe cessato la propria attività. Rileva inoltre che "questo fatto arreca danno in sé, perché può far presumere che l'agente abbia agito scorrettamente nei confronti della casa mandante", e che, di conseguenza, ben può essere richiesto, in tale situazione, "il risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa" sulla base dell'importo dell'indennità sostitutiva del preavviso.

In ordine a tale censura va osservato che non giova al ricorrente rilevare che "il fatto" sopra descritto sia astrattamente e potenzialmente produttivo di danno, se non si dimostra che l'invio ai clienti della contestata "lettera circolare" abbia in concreto cagionato all'agente un pregiudizio economico autonomo e distinto da quello derivante dall'anticipata cessazione del rapporto di agenzia rispetto al termine di preavviso indicato dalla società.

Come si è detto in precedenza, il fatto in questione va valutato nel globale contesto delle circostanze dedotte dallo Squillace ai fini del giudizio circa la conformità del comportamento della soc.

C.R.E.A. ai precetti di correttezza e buona fede, in relazione al danno di cui al primo motivo; ma la Corte non può non prendere atto che il giudice di appello, con apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, ha non soltanto escluso l'attitudine lesiva della suddetta comunicazione alla clientela, in sé considerata, ritenendo "irrilevanti" i possibili profili di danno (soprattutto morale) prospettati dall'appellante, ma ha inoltre affermato che il medesimo non aveva fornito alcuna prova del preteso danno"; e tale affermazione va intesa nel senso che il difetto di prova attiene sia all'"an" che al "quantum" del particolare pregiudizio di cui lo Squillace ha chiesto il risarcimento. Il ricorrente non deduce vizi di motivazione della sentenza sul punto in questione né contrasta il giudizio del tribunale con l'indicazione di specifici elementi di prova, eventualmente trascurati o sottovalutati dallo stesso giudice, ma lamenta la mancata "liquidazione equitativa" del danno, senza considerare che, per costante insegnamento della giurisprudenza, l'esercizio da parte del giudice del potere discrezionale di procedere a siffatto tipo di liquidazione postula l'accertamento del danno nella sua esistenza ontologica e non dispensa l'interessato dall'onere di fornire adeguata dimostrazione a tal riguardo (v. Cass. 26/2/86 n. 1212, 5/3/84 n. 1530, 5/8/83 n. 5265).

La doglianza in esame va, pertanto, disattesa. Con il terzo mezzo il ricorrente censura l'impugnata sentenza per "vizio logico nell'esame del fatto e/o omesso esame di punto decisivo in relazione alla questione indennità di clientela (art. 360 nn. 3 e 5 [art. 416 c.p.c.](#))"; e sostiene che il Tribunale avrebbe omesso di considerare che la somma di L. 384.837 costituiva la differenza della predetta indennità, liquidata sull'importo delle provvigioni relative agli affari sicuramente andati a buon fine, quali risultavano dagli estratti-conto della C.R.E.A.. Non si sarebbe avveduto il giudice del merito che la pretesa trovava causa in un banale errore di calcolo, evidenziato specificamente nel ricorso in appello, evidenziato specificamente nel ricorso in appello, ed era stata contestata in prime cure dalla convenuta in modo estremamente generico, in violazione del disposto [dell'art. 416 c.p.c.](#) Il motivo è fondato. Dagli atti processuali, che la Corte ha il potere - dovere di esaminare direttamente in relazione al dedotto errore "in procedendo", risulta in modo inequivocabile che lo Squillace richiese il pagamento di una duplice somma (L. 384.837 + L. 524.354) per il titolo sopra precisato.

L'impugnata sentenza ne dà atto nella parte narrativa, nella quale, nell'elencazione delle pretese avanzate dall'ex agente, figurano entrambi i suddetti importi (voce n. 3: "L. 384.837 a titolo di somma residua per indennità suppletiva di clientela"; voce n. 6: "L. 524.354 a titolo di indennità suppletiva di clientela per differenza tra ordinato e consegnato"). Senonché, nella trattazione dello specifico motivo di gravame afferente ai crediti come sopra dedotti, il tribunale palesemente confonde le due "voci" ed afferma di non condividere "le considerazioni svolte dall'appellante a sostegno della modesta differenza riscontrata a questo titolo (L. 384.837) tra quanto ricevuto (L. 1.768.672) e quanto preteso (L. 2.153.505)", erroneamente ritenendo che "la questione" fosse "compresa" in quella più ampia, che formava oggetto del successivo motivo di appello ("se per il computo delle competenze spettanti all'agente si debba far riferimento agli affari conclusi o a quelli andati a buon fine.....").

In realtà la decisione di rigetto dell'appello è corretta per quanto attiene alla somma di L. 524.354, direttamente correlata alla pretesa di provvigioni sulla "differenza tra ordinato e consegnato" (pretesa infondata e giustamente respinta dal tribunale, come si spiegherà tra breve); ma nessuna pronuncia esplicita risulta emessa sull'altra "voce" di credito (L. 384.837) che - come chiaramente si evince dagli scritti difensivi dello Squillace - si riferisce ad una parte dell'indennità suppletiva di clientela, asseritamente non corrisposta per errore contabile e commisurata alle provvigioni per affari andati a buon fine. Né risultano esposte nell'impugnata sentenza ragioni ulteriori e diverse che valgono a giustificare il rigetto implicito di quest'ultimo capo della domanda.

S'impone, pertanto, l'annullamento della sentenza stessa anche in relazione al terzo motivo di ricorso, affinché si proceda nel giudizio di rinvio all'esame delle censure dedotte dall'appellante sul punto in questione ed alla valutazione della fondatezza nel merito della sua pretesa, limitatamente alla somma da ultimo indicata.

Occorre ora trattare congiuntamente, a causa della loro stretta connessione, i tre successivi mezzi di annullamento, così testualmente formulati:

"4° motivo: art. 360 n. 3 - violazione o falsa applicazione di norme di legge in relazione agli artt. 1372, 1749, 2697 e 2698 per quanto attiene le forniture eseguite solo parzialmente e ciò in relazione al contenuto di specifica clausola contrattuale ricordata testualmente nella sentenza";

"6° motivo: violazione e/o falsa applicazione di legge in relazione all'A.E.C. 19/12/79 (aziende industriali) e 24/6/1981 (aziende commerciali - art. 6 - 1°, 2° e 3° comma dell'A.E.C. 1969 (inesistente) nonché [all'art. 2113 cod. civ.](#) ed agli [artt. 416 e 436 c.p.c.](#) ed occorrendo art. 360 n. 5 per omesso esame di punto decisivo";

"7° motivo: [art. 360 n. 3 c.p.c.](#) con riferimento [all'art. 1749 cod. civ.](#) ed in relazione all'A.E.C. 19/12/1979 - art. 6, ove occorra 5, nonché agli [artt. 1362 e 1371 cod. civ.](#)". Le argomentazioni dedotte a sostegno delle suesposte censure sono, in sintesi, le seguenti:

a) in relazione al 4° motivo Per patto contrattuale la C.R.E.A si era riservata la facoltà di non accettare gli ordini trasmessi dallo Squillace solo in presenza di determinati eventi (insufficienza di prodotti, brevità dei termini di consegna, "qualsiasi altra difficoltà" che rendesse non conveniente l'esecuzione). Incombeva, pertanto, sulla capacità l'onere di "precisare o provare (costituendo appunto eccezione) i motivi per i quali diventava operante la riserva".

b) In relazione al 6° motivo (corrispondente, per errore materiale di numerazione, al 5° motivo) - Non esistono le disposizioni, richiamate nella sentenza di appello, che imporrerebbero agli agenti di ditte industriali (tale è la C.R.E.A., produttrice di capi di abbigliamento) l'onere di contestare, a pena di decadenza, gli estratti conto delle provvigioni entro 60 giorni dal loro ricevimento. L'A.E.C. del 24 giugno 1981 regola i rapporti di lavoro degli agenti di imprese commerciali e non è quindi applicabile alla fattispecie. In ogni caso, non è stata ritualmente sollevata nella memoria difensiva di primo grado l'eccezione relativa alla mancata contestazione (ed alla conseguente implicita accettazione) dei conti delle provvigioni, ragion per cui il Tribunale non avrebbe potuto porre tale argomento a base della decisione.

c) In relazione al 7° motivo - Nella rubrica e nel testo [dell'art. 1749 c.c.](#) (per il quale la provvigione spetta all'agente anche per gli affari che non hanno avuto esecuzione per causa imputabile al preponente) i termini "contratto" ed "affare" non sono equivalenti: il primo "riguarda soltanto acquirente e venditore", mentre il secondo (affare) "è il complesso di rapporti di cui è partecipe l'agente".

Se il preponente non adempie le obbligazioni nascenti dal contratto promosso dall'agente, pone in essere "la causa" che, a norma [dell'art. 1749 c.c.](#), rende a lui imputabile la inesecuzione dell'affare. Tale interpretazione della norma civilistica trova conferma nella "storia degli Accordi Economici Collettivi" e comporta, sul piano della prova, che l'onere di dimostrare la sussistenza di fatti idonei a giustificare l'inadempimento grava sul preponente, non già sull'agente, il quale non può essere tenuto a fornire una prova "diabolica", di contenuto negativo, su eventi e circostanze a lui estranei e spesso ignoti. Una diversa interpretazione delle norme legali e collettive in materia di diritto dell'agente alla provvigione sarebbe in contrasto con i criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e segg. c.c. e con i principi che regolano la ripartizione dell'onere della prova.

Ciò premesso ed essendo pacifico che lo Squillace ha dimostrato sia la conclusione ("con l'accettazione della casa mandante") dei contratti da lui proposti, "sia" la mancata esecuzione, in questo caso parziale (per avere la C.R.E.A. fornito ai clienti quantitativi di merci inferiori a quelli ordinati), il giudice di appello avrebbe dovuto ravvisare in ale "inadempienza contrattuale" "la colpa imputabile alla casa mandante in relazione all'affare", non avendo essa provato eventuali fatti giustificativi dell'inadempimento né assolto l'obbligo, imposto alle ditte preponenti dall'art. 5 dell'A.E.C. del 1979, di fornire all'agente "le notizie utili per svolgere nella maniera più produttiva il proprio mandato nonché di avvertirlo senza indugio qualora ritenga di non poter evadere totalmente o parzialmente la proposta d'ordine trasmesse".

L'esame delle suesposte censure esige la previa puntualizzazione che il ricorrente fonda il presunto diritto alle ulteriori provvigioni sul rilievo che la ditta preponente avrebbe "consegnato" a taluni clienti quantitativi di merci

inferiori a quelli risultanti dalle "ordinazioni" da lui raccolte e trasmesse alla società. In relazione a tali contratti, asseritamente "conclusi" (con l'accettazione implicita della C.R.E.A.) e parzialmente "non eseguiti", lo Squillace rivendica il diritto al compenso differenziale, assumendo che le provvigioni dovrebbero essere calcolate sugli importi delle merci "ordinate" dai clienti, non già sugli importi delle merci fornite ai medesimi, e che - contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale - graverebbe sul preponente, non sull'agente, l'onere della prova dei fatti giustificativi della (parziale) "inesecuzione" dei suindicati contratti.

Ciò premesso si osserva che quest'ultimo assunto contrasta con i principi costantemente affermati da questa Suprema Corte e condivisi dalla più autorevole dottrina, secondo i quali:

a) nel contratto di agenzia il preponente non è obbligato a concludere e ad eseguire tutti gli "affari" preposti dall'agente, perché siffatto obbligo costituirebbe una eccessiva ed inammissibile limitazione dell'iniziativa economica e della libertà di organizzazione e gestione dell'impresa;

b) secondo la disciplina sia legale che collettiva del rapporto di agenzia, all'agente spettano le provvigioni solo sugli affari accettati dal preponente e andati a buon fine nonché su quelli conclusi ma non eseguiti per cause imputabili allo stesso, sicché grava - di regola - sull'agente (salvo il caso previsto [dall'art. 1749 cod. civ.](#)) il rischio economico della mancata esecuzione di contratti da lui promossi;

c) l'agente che rivendichi il diritto alla provvigione è tenuto a provare, quali fatti costitutivi della propria pretesa, che gli affari da lui promossi sono stati accettati ed eseguiti dal preponente ovvero che è al medesimo imputabile la causa della mancata esecuzione (cfr., da ultimo Cass. 13/1/1988 n. 160 nonché le sentenze nn. 5869/87, 2345/87, 3519/86, 6475/85, 321/84, 7598/83 e numerose altre conformi).

E' opportuno altresì ricordare, per completezza, che secondo l'insegnamento della giurisprudenza l'agente ha diritto (non alle provvigioni ma) al risarcimento del danno, in misura corrispondente alle provvigioni perdute, ove dimostri che il rifiuto del preponente di accettare le proposte da lui trasmesse non sia limitato a singoli affari, ma sia "sistematico ed ingiustificato" (v. da ultimo la cit.

sent. n. 160/88).

Poiché quest'ultima ipotesi manifestamente non ricorre (e non risulta neppure dedotta) nella fattispecie, sarebbe sufficiente, per respingere le doglianze formulate con il quarto e con il settimo motivo, la conferma dei principi sopra enunciati, ai quali si è puntualmente uniformato il giudice di appello e da cui questo Collegio non ha ragione di discostarsi, essendo già state esaminate e disattese nelle menzionate pronunzie le argomentazioni riproposte dal ricorrente nel presente giudizio.

Né può giovare alla tesi dello Squillace il richiamo alla clausola della convenzione individuale, relativa alla facoltà della ditta preponente di non accettare gli ordini trasmessi dall'agente.

Detta clausola, infatti (il cui testo è integralmente riportato nella sentenza e nel ricorso), non appare in contrasto con la disciplina dettata dagli artt. 1748 - 1749 cod. civ. e con le corrispondenti disposizioni degli accordi Economici Collettivi del settore, ma ne traduce anzi i principi sul piano negoziale: essa è stata interpretata dal giudice del merito nel senso che la soc.

C.R.E.A. si era riservata la più ampia libertà di non accettare le proposte trasmesse dallo Squillace, non solo in ipotesi specificamente ed indicativamente previste (insufficienza di prodotto", "brevità di termini di consegna"), ma in ogni altro caso in cui, "per qualsiasi altra difficoltà", la ditta non avesse ritenuto "conveniente eseguire". E' implicito in tale interpretazione della volontà contrattuale che la valutazione discrezionale della convenienza di accettare, o non, gli ordini e di dare ad essi totale o parziale esecuzione era riservata alla ditta, la quale non era, pertanto, tenuta a dare giustificazioni all'agente. E tale apprezzamento di fatto, correttamente motivato, non è sindacabile (né è stato, in concreto, censurato) in sede di legittimità.

Esiste, infine, una ulteriore ed assorbente considerazione per la quale non possono essere condivise le tesi svolte dallo Squillace.

Questi, invero, sostiene che l'"accettazione" degli "ordini" trasmessi alla C.R.E.A. (con conseguente "conclusione" dei contratti da lui promossi) sarebbe da ravvisare nella "consegna" delle merci ai clienti, sia pure in quantitativi inferiori a quelli ordinati; consegna che concretirebbe "l'inizio di esecuzione" del contratto.

Evidente è il riferimento [all'art. 1327 cod. civ.](#) Non considera però che il ricorrente che la conclusione del contratto "nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione senza la "preventiva risposta" dell'accettante, presuppone non solo la sussistenza di una delle ipotesi tassativamente previste da detta norma (richiesta del proponente, natura dell'affare, usi), ma anche la puntuale conformità dell'esecuzione alla proposta. Ne deriva che, ove quest'ultima condizione faceva difetto, non è applicabile la regola dettata [dall'art. 1327 cod. civ.](#), ma quella generale di cui al 5° comma dell'art. 1326, secondo la quale "un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta", che deve essere accettata dall'originario proponente, anche mediante un comportamento concludente, affinché possa ritenersi raggiunto l'accordo delle parti e perfezionato il contratto.

Del suddetto principio questa Corte ha fatto applicazione in tema di compravendita di merci da piazza a piazza, statuendo che [l'art. 1327 cod. civ.](#) non trova applicazione "quando il venditore spedisca alla controparte un quantitativo di merce maggiore di quello ordinatogli, ponendo in essere una nuova proposta che impedisce l'incontro dei consensi" (V. Cass. 5/12/1969 n. 3891 e 15/4/1980 n. 2451; cfr. anche Cass. 9/2/1985 n. 1972 secondo cui una modifica della proposta anche su elementi di valore secondario ha il significato di nuova proposta).

Ovviamente non vi è motivo di adottare un diverso criterio allorché il venditore spedisca o consegna all'acquirente - come nella specie - un quantitativo di merce inferiore a quello indicato nella "copia - commissione", trattandosi anche in tal caso di modifica della proposta afferente alla "quantità" delle prestazioni del venditore. E, di conseguenza, deve escludersi che la soc.

C.R.E.A. abbia accettato e concluso gli "affari" come proposti dall'agente, cioè alle condizioni indicate nelle proposte d'ordine trasmesse dal medesimo.

In realtà, in tutte le ipotesi di "esecuzione parziale" delle suddette proposte, i contratti debbono ritenersi conclusi ed eseguiti limitatamente alle quantità spedite o consegnate ai vari clienti e da questi accettate "per facta concludentia" (per avere trattenuto le merci, benché quantitativamente diverse da quelle ordinate, e per averne pagato il prezzo). Non ha, invece, alcun fondamento giuridico la tesi secondo cui i contratti si sarebbero perfezionati, per effetto dell'esecuzione, nei termini delle proposte originarie di talché viene meno il presupposto stesso della pretesa dello Squillace relativa alle provvigioni sulla "differenza tra ordinato e consegnato".

Come il tribunale di Arezzo ha correttamente deciso, il ricorrente ha diritto alle provvigioni sugli importi delle vendite da lui promosse, nei limiti in cui i relativi contratti si sono effettivamente perfezionati ed hanno avuto esecuzione. E tale conclusione rende irrilevante anche la prospettata questione della ripartizione dell'onere della prova circa l'imputabilità al preponente della mancata esecuzione degli "affari" procurati dall'agente, ponendosi tale problema solo in relazione a contratti che, dopo essere stati accettati (e quindi conclusi) alle condizioni e nei termini di cui alla proposta, siano poi rimasti in tutto o in parte ineseguiti ad opera del preponente.

Restano dal pari assorbite le doglianze formulate con il sesto motivo. Invero, le considerazioni esposte dal tribunale circa l'onere di contestazione degli estratti - conto entro un termine (ritenuto) di decadenza hanno valore palesemente marginale sussidiario nel contesto della motivazione della impugnata sentenza, la quale è adeguatamente sorretta, per quanto concerne la statuizione in esame delle argomentazioni, giuridicamente corrette, relative alla disciplina delle provvigioni nel rapporto di agenzia, integrate e puntualizzate da questa Corte con i rilievi innanzi svolti, a norma dell'art. 384 cpv. Cod. proc. civ..

Con l'ultimo motivo di ricorso (distinto con il n. 8) lo Squillace censura l'impugnata sentenza per "violazione e/o falsa applicazione di legge, [art. 1372 cod. civ.](#), con riferimento all'art. 6 dell'A.E.C. 19.12.79", nella parte in cui essa gli ha negato il diritto ad un compenso "separato" per l'attività di incasso da lui svolta. Secondo il ricorrente, il giudice di appello avrebbe fondato tale statuizione unicamente sulla clausola del contratto individuale, in cui si stabiliva che non sarebbe spettato all'agente alcun "particolare compenso" per "eventuali incarichi di incassare", conferiti "caso per caso", senza tenere alcun conto della contraria disposizione introdotta dal 3° comma dell'art. 6 del citato A.E.C. del 1979.

Anche questa doglianza deve essere disattesa. Il Tribunale, dopo aver riportato integralmente la clausola in contestazione, l'ha interpretata, in base al suo inequivoco tenore testuale, nel senso che le parti avevano espressamente escluso il diritto dell'agente "ad un particolare compenso" per "eventuali incarichi di incassare", essendosi tenuto conto di tale attività "nello stabilire la misura della provvigione".

Il ricorrente non contesta (né lo potrebbe, trattandosi di accertamento di fatto) il risultato dell'indagine ermeneutica compiuta in modo ineccepibile dal giudice del merito né deduce vizi della motivazione della sentenza o violazione delle regole legali d'interpretazione dei contratti (artt. 1362 e segg. cod. civ.), ma appunta la sua critica sul fatto che il Tribunale non avrebbe preso in esame la "questione di diritto" relativa alla "separata" retribuitività del compito di riscossione, invocando a sostegno di tale assunto di disposizione dell'art. 6 - comm. 3° dell'A.E.C. 19 dicembre 1979.

A confutazione della suesposta censura la Corte osserva innanzi tutto che il giudice del merito ha la funzione di applicare il diritto al caso sottoposto al suo giudizio, non già di risolvere astratte questioni giuridiche prive di rilevanza ai fini della decisione. E, nella fattispecie, l'espressa regolamentazione pattizia dell'attività di incasso e l'altrettanto esplicita esclusione di un compenso "separato" dalle normali provvigioni rendeva palesemente superflua l'indagine sulla disciplina - asseritamente diversa - dettata in materia della contrattazione collettiva con norma sicuramente derogabile dall'autonomia privata.

In secondo luogo - e ad abundantiam - occorre rilevare che correttamente il tribunale non ha preso in considerazione l'art. 6 del citato A.E.C. del 1979, trattandosi di disposizione che non sarebbe stata applicabile al rapporto controverso neppure se nella convenzione individuale fosse mancata la specifica clausola in discussione: stabilisce, infatti, la "norma transitoria" all'art. 6 che "Le disposizioni del 3° comma del presente articolo si applicano ai rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dell'accordo economico collettivo" (1° gennaio 1980), mentre "per i rapporti..... in corso alla predetta data resta ferma la normativa di cui al terzo comma dell'art. 5 del precedente A.E.C. 18 dicembre 1974" (secondo la quale, "nel caso in cui sia affidato all'agente o al rappresentante l'incarico continuativo di riscuotere per conto della casa, s ne dovrà tener conto nella determinazione della provvigione").

Rigettato, per le suesposte ragioni, l'ultimo mezzo di annullamento, l'impugnata sentenza va cassata in relazione ai motivi accolti (primo e terzo) con rinvio della causa ad altro giudice di appello, il quale procederà al riesame delle questioni che formano oggetto di detti motivi, tenendo conto degli esposti rilievi ed uniformandosi ai principi di diritto enunciati nella trattazione del primo motivo.

Allo stesso giudice di rinvio, che si designa nel Tribunale di Pistoia, viene rimessa, a norma dell'art. 385 ult. com. c.p.c., la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso, rigetta gli altri, cassa l'impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa per nuovo esame delle relative questioni al Tribunale di Pistoia - Sezione Lavoro, che provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma il 20 gennaio 1989.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 2 FEBBRAIO 1991

 Salva  Archivia  Stampa  Annota

n. 1/1

 Risultati  Nuova ricerca

Contenuti d'autore

CEDAM

UTET
GIURIDICA

IPSOA